

Pubblicato il 11/10/2019

**N. 05153/2019 REG.PROV.CAU.**

**N. 07082/2019 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7082 del 2019, proposto da

OMISSIS in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mengassini, Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Massimiliano Sambri in Roma, via Pinciana, 25;

***contro***

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Mangano in Roma, via Antonio Stoppani, 1;

***nei confronti***

OMISSIS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

OMISSIS in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio & Associati Studio Legale Follieri in Roma, piazza Cavour, 17;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5276 del 2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Mengassini, Barbieri per delega di Mangano, Enrico Follieri, e Lioi;

Considerate le ragioni imperative di interesse generale all'esecuzione del contratto, e che i motivi di ricorso devono essere valutati anche alla luce dell'intervenuta sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 27 marzo 2019, n. 6;

Ritenuto che, anche in ragione dell'imminente definizione della questione in primo grado (per il quale l'udienza pubblica è già fissata al 18.12.19), non sussistono i paventati profili di irreparabilità del pregiudizio;

Ritenuto, dunque, che l'istanza cautelare deve essere respinta e che sussistono i presupposti per compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Elena Quadri**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Severini**

IL SEGRETARIO